

Comune di Bardonecchia
ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 55 del 23/03/2026

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di marzo, il sottoscritto Francesco Cerutti, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia, nominato con deliberazione consigliere n. 18 del 27 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della documentazione ricevuta dall'ente riferita all'approvazione del PIAO con deliberazione di Giunta comunale, con specifico riferimento alla Sezione 3, Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027;

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 6 del d.l.80/2021.

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019;

Vista la proposta di deliberazione con la quale la Giunta Comunale intende adottare il piano Integrato di Attività e Organizzazione, cosiddetto PIAO, di cui all'art. 6 del d.l.80/2021, contenente la sottosezione 3.3 relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2026/2028;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006

Spese di personale di cui al DM 17 marzo 2020

Il calcolo degli spazi finanziari assunzioni

Sottosezione 3.3. del PIAO.

Considerato che l'amministrazione intende procedere all'assunzione di:

Anno 2026: N. 1 assunzione

Previsione assunzione n. posti	Categoria/Area	Profilo Professionale	Tempo lavoro	Modalità assunzione	Note

1	Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario tecnico Area tecnica	tempo pieno	Procedura mobilità obbligatoria ex art. 34-bis d.lgs. 165/2001 Procedura mobilità art. 30 d.lgs. 165/2001 Concorso pubblico e /o scorrimento graduatorie	Sostituzione n. 1 dipendente pari Area e profilo cessato in data 28/02/2026
---	--	----------------------------------	-------------	--	---

anno 2027: non si prevedono al momento nuove assunzioni.
anno 2028: non si prevedono al momento nuove assunzioni.

Si dà atto che nei mesi di gennaio e febbraio sono state espletate tutte le procedure previste dalla deliberazione di GC 171/2025, con espletamento di tre concorsi pubblici e collegate assunzioni nel rispetto dei presupposti alle assunzioni relativi alla programmazione 2025-2027.

Considerato inoltre che l'ente intende procedere alle seguenti assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010:

Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2026		
Profilo/categoria		con oneri
Scavalchi d'ecedenza Polizia locale		€ 14.000,00
Scavalchi d'ecedenza Area Tecnica		€ 14.000,00
Staff Funzionario addetto comunicazione ex art. 90 Tuel 267/2000		€ 44.500,00
Totale		€ 72.500,00

Constatato che il Comune di Bardonecchia, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 16,84% al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2026 – 2028.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2025, ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2026 – 2028 e relativi allegati";
- la deliberazione di Consiglio Comunale 56/2025, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati".

Preso atto che tutte le risorse di cui alla programmazione del fabbisogno di personale oggetto della presente disamina sono già contenute nel DUP e nel Bilancio approvati con i sopra riportati atti deliberativi e che, in sede di approvazione del PIAO, si procede esclusivamente alla declinazione e descrizione del dettaglio delle assunzioni previste dall'amministrazione;

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dalla documentazione visionata;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto, questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Precisato che l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando **il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio verificato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;

Vista la sentenza n. 7/2022/DELC pronunciata dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai cui contenuti si fa esplicito rimando, con la quale l'Organo di controllo, tra l'altro, chiarisce che il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili" in quanto a ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento e che nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato;

Ritenuto doveroso rilasciare debita asseverazione, strutturata nel rispetto dei dettami esposti dalla citata sentenza n. 7/2022;

Atteso che il bilancio di previsione approvato con atto di C.C. n 45/2025, consente di mantenere sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n. 267/2000 il pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio;

Rilevato pertanto che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri, basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile, ma bensì intesi quali "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e ciò in quanto, dalla generale analisi effettuata, emerge che l'innesto delle nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano di fabbisogno in esame, già debitamente stanziato nel corrente bilancio relativo agli esercizi del triennio 2026/2028;

Atteso quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura, e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo come detto il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso equilibrio pluriennale;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2026-2028 con la proposta di deliberazione della giunta ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028", con specifico riferimento alla sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

ASSEVERA

il mantenimento anche in proiezione futura, di un sostanziale (come sopra inteso) equilibrio pluriennale e la sostenibilità finanziaria del costo per le assunzioni programmate nell'anno 2026 a valere sul bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 33 del d.l.34/2019 e del dm attuativo 17 marzo 2020.

IL REVISORE DEI CONTI
Francesco Cerutti
Firmato in originale